



Condizioni generali di contratto per la compera e vendita di hardware

Edizione gennaio 2004

1 Campo d'applicazione e validità

1.1 Le presenti condizioni generali di contratto (CGC) disciplinano la stipulazione, il contenuto e l'esecuzione di contratti per la compravendita di prodotti hardware¹ e di licenze per software annessi.

1.2 Il compratore indica nella richiesta d'offerta le CGC applicabili. Tali condizioni sono considerate accettate, quando il venditore presenta un'offerta scritta.

1.3 Deroghe alle CGC sono citate espressamente come tali nel capitolato d'onori, rispettivamente nell'offerta e, per essere valide, devono essere menzionate nel contratto.

2 Offerta

2.1 L'offerta e le relative dimostrazioni sono gratuite.

2.2 Se l'offerta differisce dalla richiesta d'offerta del compratore, il venditore deve indicarlo esplicitamente.

2.3 Se l'offerta non prevede diversamente, il venditore resta impegnato con la sua offerta per 3 mesi dalla data della stessa.

2.4 Fino alla sottoscrizione del contratto o all'accettazione scritta dell'offerta (ordinazione) le parti possono recedere dalle trattative contrattuali senza subire conseguenze finanziarie. Rimane riservato quanto stabilito al punto 2.3.

3 Prodotti e prestazioni

Il tipo, l'estensione e i requisiti dei prodotti e delle prestazioni corrispondono all'offerta accettata oppure sono definiti nel contratto. Quest'ultimo può far riferimento ad altri documenti.

4 Documentazione

4.1 Il venditore consegna al compratore le necessarie istruzioni per l'installazione e l'uso, in una

forma che possa essere utilizzata e riprodotta dal compratore. Il compratore può esigere, nella sua richiesta d'offerta, la fornitura di una documentazione per la manutenzione tecnica. La documentazione per gli utenti sarà in italiano, quella per gli informatici potrà essere in italiano o in inglese.

4.2 Il compratore può riprodurre e utilizzare la documentazione per gli scopi previsti dal contratto.

4.3 Quando il venditore corregge un errore, aggiorna nella misura del necessario la documentazione.

5 Formazione

Il venditore istruisce il personale del compratore nella misura convenuta.

6 Rimunerazione

6.1 Il venditore fornisce le sue prestazioni ad un prezzo fisso convenuto.

6.2 La remunerazione copre tutte le prestazioni necessarie al corretto adempimento del contratto, in particolare i costi d'installazione, per la documentazione e l'istruzione, le spese, i diritti di licenza, i costi d'imballaggio, di trasporto, d'assicurazione, i pubblici tributi vigenti al momento della sottoscrizione del contratto (IVA compresa), come pure la tassa anticipata per il riciclaggio, che possono essere indicate separatamente.

6.3 La fattura sarà emessa all'adempimento delle prestazioni concordate o, eventualmente, secondo un piano di pagamento, qualora questo sia stato precedentemente concordato. Le fatture sono esigibili entro 30 giorni dalla data di ricezione.

6.4 Qualora venga concordato il pagamento rateale (caparre o acconti), il compratore può esigere dal venditore delle garanzie secondo il capitolato d'onori.

6.5 Se il venditore riduce i prezzi di listino per le sue prestazioni prima della fornitura, la remunerazione sarà corrispondentemente adeguata.

¹ Per contratti che comprendono la compera e vendita di sistemi informatici completi, fanno stato le condizioni generali di contratto CGC per la compera e vendita di sistemi informatici completi e la produzione di software specifici.
Per contratti che comprendono esclusivamente l'utilizzazione di software standard, fanno stato le CGC per licenze.

7 Tutela del segreto e protezione dei dati

7.1 Le parti contrattuali si impegnano al rispetto del segreto sui fatti e sui dati che non siano notori o accessibili al pubblico. Questo obbligo deve essere imposto anche ai terzi incaricati. In caso di dubbio, fatti e dati devono essere trattati confidenzialmente. Questo obbligo a rispettare il segreto sussiste già prima della stipulazione del contratto e continua a sussistere dopo la conclusione del rapporto contrattuale, rispettivamente dopo l'adempimento della prestazione concordata. Resta riservato l'obbligo legale d'informazione.

7.2 Il venditore può rendere noto, a potenziali terzi incaricati, oggetto e contenuti essenziali della richiesta d'offerta.

7.3 Pubblicità e pubblicazioni che si riferiscono a delle prestazioni specifiche, necessitano del consenso scritto dell'altra parte contrattuale.

7.4 Se una parte contrattuale, o un terzo incaricato, viola il presente obbligo di rispetto del segreto, essa è tenuta a versare all'altra parte contrattuale una pena convenzionale, salvo che essa dimostri che nessuna colpa è imputabile ad essa o al terzo incaricato. La pena convenzionale ammonta al 10% della remunerazione totale, al massimo però 50'000.- franchi per caso. Il pagamento della pena convenzionale non libera dagli obblighi di tutela del segreto. Restano riservati diritti di risarcimento dei danni; la pena convenzionale è computata sul risarcimento dei danni dovuto.

7.5 Le disposizioni vigenti sulla protezione dei dati devono essere osservate. Disposizioni supplementari per la protezione e la sicurezza dei dati devono essere concordate.

8 Consegna e installazione

8.1 La consegna dell'oggetto acquistato avviene al luogo d'installazione con la firma del bollettino di consegna da parte del destinatario designato dal compratore.

8.2 Il venditore installa l'oggetto acquistato nel luogo convenuto e lo mette in esercizio, salvo sia stato espressamente stipulato un accordo diverso.

8.3 Il compratore assicura al fornitore il necessario accesso ai suoi locali, gli procura, previo accordo, l'allacciamento alla corrente elettrica e altri raccordi e mette a disposizione i locali necessari per depositare il materiale e l'attrezzatura.

8.4 Il venditore rispetta l'ordinamento aziendale del compratore ed in particolare le direttive per l'accesso, nella misura in cui queste direttive gli siano state comunicate per scritto prima della conclusione del contratto o vengano concordate successivamente.

9 Diritti di protezione

9.1 Il venditore garantisce che, con la sua offerta e le sue prestazioni, non viola diritti di protezione di terzi riconosciuti in Svizzera.

9.2 Il venditore oppone, a proprio costo e rischio, le pretese di terzi per violazione dei diritti di protezione. Il compratore comunica, per scritto e senza indugio, tali pretese al venditore e gli cede l'esclusiva conduzione di un possibile processo e l'assunzione delle misure necessarie per la definizione giudiziale o extragiudiziale della lite. A queste condizioni, il venditore assume i costi e le prestazioni di risarcimento dei danni addebitati al compratore.

9.3 Se viene introdotta un'azione per violazione di diritti di protezione o se sono chieste misure provvisoriale, il venditore può, a proprie spese e a sua scelta, procurare al compratore il diritto di utilizzare l'oggetto dell'acquisto, sollevandolo da ogni responsabilità per la violazione dei diritti commerciali di protezione oppure sostituirlo con un altro che adempie i requisiti essenziali del contratto oppure è tenuto al risarcimento dei danni.

10 Mora

10.1 Se le parti contrattuali non osservano i termini comminatori stabiliti per contratto, esse sono in mora senza altro avviso. Per altri termini esse sono considerate in mora solo dopo un'ingiunzione e previa concessione di un'adeguata proroga del termine.

10.2 Se il venditore è in mora, egli è tenuto a versare all'altra parte contrattuale una pena convenzionale, salvo che dimostri che nessuna colpa è imputabile a lui o al terzo incaricato. La pena convenzionale ammonta, per ogni giorno lavorativo di ritardo, all'uno per mille, complessivamente però al massimo al 10% della remunerazione totale. La pena convenzionale è dovuta anche quando le prestazioni sono accettate senza riserva. Il pagamento di un'eventuale pena convenzionale non libera il venditore dagli altri obblighi contrattuali; restano riservati i diritti di risarcimento dei danni e la pena convenzionale viene computata su un eventuale risarcimento dei danni dovuto.

11 Prestazioni di garanzia

11.1 Il venditore garantisce che i suoi prodotti e le prestazioni da lui fornite, corrispondono ai requisiti convenuti e a quelli che il compratore può presupporre, in buona fede, anche senza speciale accordo, in linea con lo stato attuale della tecnica.

11.2 L'acquirente controlla l'oggetto comprato entro 30 giorni dalla consegna. Se il prodotto è installato dal venditore, questo termine decorre dalla fine dell'installazione. Il compratore segnala immediatamente al venditore i difetti constatati.

11.3 In caso di difetto, il compratore può dapprima chiedere solo una riparazione gratuita. Il venditore corregge il difetto entro un termine adeguato, assumendosene interamente le spese.

11.4 Se il venditore non ha effettuato la riparazione richiesta o non l'ha effettuata tempestivamente o efficacemente, il compratore può apportare una riduzione della remunerazione concordata corrispondente al minor lavoro oppure, in caso di difetti rilevanti, recedere dal contratto.

Un difetto è considerato rilevante, quando, a causa dello stesso, l'oggetto acquistato non può essere utilizzato in una sua funzione essenziale.

11.5 I diritti di garanzia (secondo i punti da 11.1 a 11.4) cadono in prescrizione un anno dopo l'installazione, rispettivamente dopo la fornitura se si è rinunciato all'installazione. Dopo la riparazione di un difetto decorre un nuovo periodo di garanzia sui pezzi di ricambio. I diritti di garanzia per difetti sottaciuti in modo doloso possono essere fatti valere durante un periodo di dieci anni a contare dall'installazione, rispettivamente dalla fornitura.

11.6 Prestazioni di garanzia divergenti, applicabili a dei prodotti di terzi, devono essere specificate nel contratto.

12 Responsabilità per danni

12.1 Una parte contrattuale risponde, nell'ambito del rapporto contrattuale, per i danni cagionati da essa o cagionati da un terzo da essa incaricato, salvo che essa dimostri che nessuna colpa è imputabile ad essa o al terzo incaricato. La parte in causa risponde al massimo per l'ammontare del danno cagionato.

12.2 In caso di negligenza lieve, la responsabilità per danni alle persone è illimitata; è al massimo di 1'000'000.- franchi per sinistro per i danni alle cose.

12.3 Se il danno è esclusivamente pecuniario e la negligenza lieve, la responsabilità è limitata ai danni effettivi. Per una remunerazione fino a 250'000.- franchi la responsabilità ammonta al massimo a 50'000.- franchi per sinistro. Per una remunerazione superiore a 250'000.- franchi la responsabilità ammonta al 20% della remunerazione, al massimo però 500'000.- franchi per sinistro. È esclusa la responsabilità per il guadagno perso.

12.4 Per rischi elevati sono da concordare clausole speciali.

13 Fornitura di pezzi di ricambio e manutenzione

13.1 Il venditore garantisce al compratore, per un periodo di almeno 6 anni dall'installazione, rispettivamente dalla fornitura, la fornitura di pezzi di ricambio o di prodotti sostitutivi qualora i pezzi di ricambio non fossero generalmente più disponibili. Qualora venisse adottato un altro termine, questo deve essere specificato nel contratto.

13.2 Se richiesto dal compratore, il venditore si incarica della manutenzione dell'hardware per almeno 5 anni dopo che sia decorso il termine di prescrizione di 1 anno per i diritti di garanzia, sulla base delle condizioni generali di contratto per la manutenzione di hardware e l'assistenza di software.

13.3 Dopo la scadenza del termine di prescrizione per i diritti di garanzia, la fornitura dei pezzi di ricambio e gli interventi di manutenzione e assistenza del venditore saranno fatturati alle condizioni correnti di mercato.

14 Luogo d'adempimento

Il luogo d'adempimento per le prestazioni del venditore è il luogo di installazione dell'hardware.

15 Cessione, trasferimento, costituzione in pegno

15.1 Diritti e doveri derivanti dal rapporto contrattuale non possono essere ceduti, trasferiti o costituiti in pegno a terzi senza il preventivo accordo scritto della parte contrattuale. Tale consenso non va negato senza motivo. Le singole società all'interno di un gruppo non sono considerate terzi.

15.2 Al momento della consegna, le obbligazioni che figurano nei certificati di importazione sono trasferiti dal venditore al compratore, purché il fornitore l'abbia menzionato nell'offerta.

16 Documenti contrattuali e ordine di priorità

In caso di disposizioni contraddittorie fra i documenti relativi ad un contratto, il contratto originale ha la preminenza sulle disposizioni delle presenti CGC; le CGC hanno la preminenza sull'offerta e quest'ultima sul capitolato d'onori.

17 Diritto applicabile e foro

17.1 Per tutto quanto non contemplato nel contratto è applicabile il diritto svizzero.

17.2 Le disposizioni del diritto di compravendita di Vienna (Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci, stipulata a Vienna il 11 aprile 1980), non sono applicabili.

17.3 Il foro è quello della sede del compratore oppure del venditore, se questi risiede nello stesso Cantone. Il foro è specificato nel contratto.

18 Disposizioni finali

In caso di divergenze d'interpretazione fa stato esclusivamente il testo tedesco delle presenti condizioni generali di contratto.